

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

GRUPPO MEDIAZIONE NEGOZIAZIONE ADR e GRUPPO PERSONE MINORI FAMIGLIE

Milano

RIUNIONE DEL 10.01.2024 presso la saletta ANM del Tribunale di Milano

Presenti all'incontro:

Dott.ssa Elena Riva Crugnola coordinatrice Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano

Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente della Sezione IX- Famiglia del Tribunale di Milano

Dott.ssa Orsola Arianna e avv. Debora Ravenna referenti gruppo Mediazione Negoziazione ADR

Avv. Mariagrazia Monegat referente gruppo Persone Minori Famiglie

Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice del Tribunale di Piacenza

Avv. Giulia Sapi Presidente della COMMISSIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Avv. Veronica Beolchini

Avv. Benedetta Guidicini

Avv. Paola Lovati

Avv. Giorgio Molinari

Avv Paola Pinna

Avv. Emanuela Rizzo

Il gruppo di lavoro aveva previsto di incontrarsi in presenza in data odierna con il seguente ordine del giorno:

- Le novità della Riforma: il rito, le preclusioni, i provvedimenti inaudita altera parte e i provvedimenti indifferibili ex 473bis 15 c.p.c.: prime applicazioni
- I nuovi modelli di atti introduttivi: loro utilizzo
- Prima analisi delle criticità emerse dall'applicazione dei DM 150/2023 per la mediazione civile e commerciale e 151/2023 per la mediazione familiare;
- Ricognizione sulla costituzione degli elenchi dei MF presso i tribunali della Lombardia.

In relazione al primo punto trattato, da quanto riferito dalla Presidente Cattaneo e dal confronto tra i partecipanti è emerso che attualmente la trattazione dei giudizi di separazione e divorzio su domanda congiunta con udienza in presenza delle parti rimane del tutto residuale, prevalendo nel Foro di Milano la richiesta di trattazione scritta, mediante sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, che si impone come prassi generale. Il Tribunale in genere, qualora manchi la richiesta delle parti, nel primo provvedimento del Giudice Relatore chiede la integrazione del contenuto. Di fatto, la Riforma ha sancito quanto già sperimentato in epoca covid e, pertanto, nella redazione del ricorso è da indicare sulla intestazione dell'atto la richiesta di trattazione scritta, salvo opportune eccezioni. Nell'accordo delle parti, generalmente le conclusioni assunte in ricorso vengono accolte dal Tribunale senza disporre la

comparizione delle parti, a meno che non emergano elementi molto critici come, ad esempio, la richiesta di affidamento esclusivo, per il quale è opportuno comprenderne le ragioni; oppure venga chiesto l'affidamento di figli maggiorenni, nei quali casi il giudice interlinea la richiesta e convoca le parti.

Tra le criticità ad oggi emerse nella predisposizione del ricorso ai sensi dell'art.473 bis .51 c.p.c. viene segnalato che gli avvocati spesso si limitano ad allegare le dichiarazioni dei redditi senza descrivere la situazione patrimoniale nel corpo dell'atto e vi è spesso confusione nei documenti depositati, che sono errati o mancanti; non viene chiesta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta; si fa confusione nelle allegazioni quando vi sia udienza in presenza, per cui non è necessario depositare i documenti relativi ai dati reddituali, patrimoniali e bancari, ma occorre descriverli nell'atto, mentre, se vi è trattazione scritta, i documenti vanno allegati, salvo vi sia tra le parti reciproco esonero. È in ogni caso importante descrivere la situazione reddituale e patrimoniale delle parti nel ricorso per consentire al Giudice la valutazione dell'accordo.

Un'altra criticità riguarda il deposito in modalità telematica, in quanto va depositato come atto principale un ricorso nativo digitale e non il ricorso sottoscritto dalle parti e poi scansionato, che costituisce un allegato. Gli avvocati presenti riferiscono che la consolle non segnala errore se viene caricato un documento che non sia un atto nativo digitale.

Il piano genitoriale, anche quando allegato, non è particolarmente considerato dal giudice.

Gli avvocati presenti rilevano l'utilità della compilazione del piano genitoriale in sede di trattative per far ragionare entrambi i genitori, inoltre si rivela importante far firmare il piano da parte dei genitori quale impegno a rispettare gli accordi.

Si apre un confronto sul modello di ricorso su domanda congiunta, proposto nelle indicazioni operative alla redazione degli atti approvate da CA di Milano, TO di Milano, TM di Milano e Osservatorio, ritenuto troppo sintetico soprattutto in riferimento a quanto richiesto sulle informazioni riguardanti la gestione dei figli, che paiono troppo generiche.

Si osserva peraltro che le condizioni devono essere oggetto di trattativa e pertanto il modello debba essere necessariamente generico.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'incontro, si valuta utile un momento formativo sui procedimenti di famiglia su domanda congiunta e su come di debbano redigere gli atti e l'utilità della comparizione delle parti avanti al Giudice per superare degli ostacoli o sancire accordi.

La Presidente Cattaneo conferma che la comparizione delle parti si è rivelata utile in quei casi in cui il confronto delle parti con il giudice fa sentire la bontà dell'accordo.

In relazione alle ipotesi di accordo nel corso di un procedimento contenzioso, la Presidente Cattaneo fa presente che il Tribunale di Milano, quando le parti, nei ricorsi che nascono come giudiziali, raggiungono un accordo nelle more o dopo la prima udienza di comparizione, opera una trasformazione del rito da contenzioso a procedimento su domanda congiunta (art.473 bis.51 c.p.c., in prevalenza con deposito di note scritte); in sostanza nel provvedimento di conversione del rito, il giudice rileva l'accordo e dispone la fissazione di udienza con sua sostituzione a mezzo del deposito di note scritte; non viene richiesto il deposito di conclusioni congiunte ma le parti, per accelerare i tempi, depositano la minuta della sentenza. Viene riferito dalla Dott.ssa Ventriglia che a Piacenza, disposta la conversione del rito con la trattazione scritta, viene invece richiesto il deposito delle conclusioni congiunte e successivamente depositata dal Tribunale la sentenza.

Nei giudizi contenziosi i termini di fissazione udienza di cui all'art.473 bis.14 c.p.c. non vengono rispettati in quanto ordinatori, in caso di violenza domestica si accorciano i termini, ma di poco: si tende ad assegnare un lungo termine per la notifica (in genere 40 gg) e accorciare il termine per la costituzione del convenuto.

La richiesta di sentenza parziale sullo status, nei giudizi contenziosi, a Milano è emessa solo su richiesta introdotta in ricorso e ribadita in udienza.

Su domanda, la Presidente Cattaneo comunica che su circa 6000 domande 4000 sono congiunte (i termini per le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. sono richiesti e concessi solo nei procedimenti con interessi economici molto elevati). La dott.ssa Ventriglia conferma che anche a Piacenza le domande congiunte sono aumentate.

La percentuale delle domande cumulative di separazione e divorzio (cd. *separorzio*) sono il 5% del contenzioso e il 20-25% del congiunto. Questo dato attesta probabilmente vi sono criticità connesse ad aspetti psicologici e la necessità delle parti di metabolizzare la separazione.

La dott.ssa Ventriglia chiede se in caso di domanda di provvedimenti indifferibili ex art.473 bis.15 c.p.c. a Milano venga disposta udienza di comparizione parti o il provvedimento venga emesso inaudita altera parte. La Presidente Cattaneo riferisce che viene emesso inaudita altera parte e l'udienza viene fissata per conferma o revoca del provvedimento. Nel caso in cui il ricorrente abbia richiesto la notifica del provvedimento di fissazione udienza, ma la notifica non si sia perfezionata nel termine, il ricorrente non decade e l'udienza viene rinviata. Benché le richieste siano frequenti, il Tribunale spesso non accoglie per mancanza dei presupposti.

Per l'accoglimento di un provvedimento indifferibile e urgente si richiede la prova del pregiudizio imminente e irreparabile che investe la quotidianità e non questioni inerenti alla responsabilità genitoriale, ad esempio Milano ha accolto in caso di pubblicazione di filmati inadeguati sui social; in caso di richiesta da parte della madre di interruzione della frequentazione paterna dei figli a causa di abuso di alcool; in caso di divieto di espatrio. Non ha mai accolto in caso di domanda di cambio scuola, non ricorrendo i presupposti (a Piacenza queste domande sono state chieste con un ricorso ex 700 cpc e dichiarate inammissibili, come anche a Milano).

Il Tribunale emette dei provvedimenti indifferibili anche come "spaziamento", se ad esempio vi è una segnalazione ai servizi sociali o il Tribunale dei Minori tarda ad intervenire.

Il gruppo di lavoro concorda nell'organizzare un seminario in presenza per inizio marzo sui ricorsi congiunti prevedendo di incontrarsi in data 28.02.2024 per l'organizzazione. Sarà mandata convocazione agli interessati. La data identificata per l'evento è il 1° marzo nel pomeriggio presso la Biblioteca Ambrosoli.

Interviene il referente del gruppo Mediazione Negoziazione ADR che aveva coordinato il progetto Co.Ge. (per la relazione di sintesi <http://www.milanosservatorio.it/documento-di-sintesi-del-progetto-coge/>) per chiedere quale applicazione trovi attualmente l' art 473 bis. 26 c.p.c., rilevando che gli avvocati non sono sempre formati sulla possibilità di nomina di un esperto per interventi a sostegno della famiglia o della prole.

La Pres. Cattaneo riferisce che il dato è da verificare. Il ricorso alla figura del Co.Ge. è ora diminuito e ritiene che il collegamento tra l'esperto e il Co.Ge. non sia così diretto poiché il consulente tecnico è figura distinta dal coordinatore genitoriale. Non ha comunque memoria che nell'ultimo anno a Milano vi siano state nomine di Co.Ge. Ritiene che possa essere utile la nomina di un consulente tecnico psicologo nel caso di relazioni problematiche tra minore e genitore. Nominare un esperto (educatore, facilitatore) per evitare una ctu. La figura del Co.Ge. è forse ancora oggi poco assimilata, probabilmente c'è poca formazione.

Il gruppo si chiede se ci sono precedenti su altri Tribunali e valuta l'opportunità di una formazione anche in tema di art 473 bis 26 c.p.c.

Interviene la dott.ssa Arianna per riferire che continua il monitoraggio sull'istituzione degli elenchi dei mediatori familiari presso i tribunali lombardi. Ad oggi 5 tribunali su 13 hanno costituito e pubblicato l'elenco e non tutti i tribunali hanno costituito e convocato i comitati. La Pres. Cattaneo comunica che Milano a breve sarà costituito e convocato il comitato.

Alcuni tribunali hanno manifestato la difficoltà a reperire mediatori che rispettino il doppio criterio della residenza e dell'iscrizione da almeno 5 anni ad una Associazione. Se il requisito dell'iscrizione ad una Associazione da almeno 5 anni non può essere derogato, alcuni tribunali hanno ritenuto che il requisito della residenza sia equiparato al domicilio fiscale (o professionale), poiché molti professionisti (soprattutto nel pubblico) lavorano in Comuni diversi da quello di residenza. Il gruppo di lavoro dell'Osservatorio milanese aveva rilevato tale criticità della norma e alcuni membri avevano richiamato l'art. 16 della legge 21.12.1999 n. 526 *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999-"* ¹che equipara la residenza al domicilio professionale. Il Ministero della Giustizia ha altresì emanato sul punto la Circolare 14 marzo 2000 *"Interpretazione art. 16 della l. 526/1999 requisiti per l'iscrizione negli albi professionali - residenza - domicilio professionale"*. Troverebbe anche applicazione analogica la disciplina già prevista in tutti i tribunali italiani per i CTU Consulenti Tecnici d'ufficio (il Capo I-bis Dei Mediatori Familiari è inserito nel TITOLO II degli Esperti e degli Ausiliari del Giudice).

Per quanto riguarda l'aggiornamento periodico dell'elenco, la maggior parte dei Tribunali (seguendo l'orientamento espresso dall'Osservatorio milanese e condiviso dagli Osservatori in occasione dell'Assemblea Nazionale del 16-18 giugno 2023 a Catania) ha confermato che per l'iscrizione di nuovi mediatori, che abbiano maturato i requisiti, l'aggiornamento sarà annuale con un orientamento prevalente per la semestralità e che, pertanto, il comitato sarà permanente. Anche la Pres. Cattaneo conferma tale orientamento.

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n.966-1240/2023 della Corte d'Appello di Salerno in merito al pagamento, per il deposito della istanza volta ad ottenere l'inserimento negli elenchi dei mediatori familiari, dell'imposta di bollo di € 16 per ogni foglio e, in caso di accoglimento dell'istanza, dell'ulteriore pagamento dell'imposta di € 168. La risposta mette in evidenza che l'interpello è generico ma che gli importi sono dovuti. In realtà viene operata una confusione tra gli elenchi dei professionisti delegati alle operazioni di vendita rispetto agli elenchi dei mediatori familiari. Malgrado ciò, il Ministero della Giustizia ha emanato la circolare m_dg.DAG.27/11/2023.0236988.U ritenendo dovuti gli importi. Molti tribunali nazionali e lombardi stanno quindi richiedendo il pagamento. In Lombardia già a settembre 2023, un tribunale aveva previsto il pagamento dell'imposta di bollo di € 16 al momento del deposito della domanda di iscrizione, cui allegare l'informativa privacy e il modulo di dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, anticipando quanto previsto dal DM 151/2023, art. 9 comma 4 ².

¹ *"art. 16 Norme in materia di domicilio professionale 1. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza."*

² al momento della richiesta di iscrizione ciascun mediatore familiare, utilizzando moduli predisposti dal titolare del trattamento (ovvero i presidenti dei tribunali o loro delegati) sia adeguatamente informato ed esprima il consenso, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di iscrizione nell'elenco e della pubblicazione sull'Albo

Il gruppo ha iniziato l'analisi del DM 150/2023 e DM 151/2023.

Il prossimo incontro del gruppo è previsto con modalità on line il giorno 01.02.2024 alle ore 18,00.

Report a cura di Orsola Arianna, Maria Grazia Monegat e Emanuela Rizzo

pretorio o sul sito web dell'Ufficio giudiziario dell'estratto dell'elenco, periodicamente aggiornato, contenente esclusivamente le generalità, i recapiti e le competenze degli iscritti.